

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- IN PRIMA CONVOCAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 9,45 -----

----- (22 dicembre 2010) -----

In Bergamo, Largo Porta Nuova n.ro 2, presso la Sala "Traini" della sede sociale del Credito Bergamasco. -----

Innanzi a me dott.ssa ALESSANDRA GHIROLDI, Notaio residente in Bergamo ed iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, -----

----- è presente il signor -----

avv. CESARE ZONCA, nato a Bergamo il tre dicembre millenovecentotrentacinque (3 dicembre 1935), domiciliato per la carica di cui infra in Bergamo, Largo Porta Nuova n.ro 2, libero professionista; -----

il quale dichiara di essere intervenuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del: -----

"CREDITO BERGAMASCO - Società per Azioni" con sede in Bergamo, Largo Porta Nuova n.ro 2, capitale sociale Euro 185.180.541,00.= (interamente versato), iscritto presso il Registro Imprese di Bergamo con il numero di Codice Fiscale e Partita IVA 00218400166, appartenente al **"Gruppo Bancario Banco Popolare"**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.ro 5034.4, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare Soc. Coop.. -- Detto Comparente, della cui identità personale e qualità sopramenzionata io Notaio sono certo, mi richiede di redigere, ai sensi del secondo comma dell'art. 2375 del Codice Civile, il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Banca, dichiarando di assumerne la Presidenza, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale. -----

Il Presidente a questo punto constata che: -----

a) la presente assemblea è stata convocata in tempo utile, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n.ro 126 Parte II del 23 ottobre 2010, nonché per maggiore completezza di informazioni, sui quotidiani: "Avvenire" e "L'Eco di Bergamo", del 9 novembre 2010; -----

b) sono presenti, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, -----

* gli Amministratori ing. Renzo Capra, rag. Guido Crippa, dott. Giacomo Gnutti, rag. Romolo Lombardini, rag. Franco Menini, rag. Bruno Pezzoni e comm. Mario Ratti; -----


* il Presidente del Collegio Sindacale signor prof. Giovanni Tantini, nonché i Sindaci signori rag. Fabio Bombardieri, dott. Paolo Moro, rag. Renato Salerno e rag. Antonio Zini; -----



Alessandra Ghiroldi
notaio

Registrato a Bergamo 1
Il 23 dicembre 2010
N. 8531
Serie 1T
Euro 324,00

Iscritto al Registro
Imprese di Bergamo
Il 30 dicembre 2010
con prot. n. 92967
del 27 dicembre 2010



* il Direttore Generale signor rag. Giorgio Papa; -----

hanno giustificato la propria assenza il prof. Emanuele Carluccio, il dott. Massimo Cincera, la prof.ssa Maria Luisa Di Battista, il dott. Giovanni Dotti, il dott. Maurizio Faroni, il dott. Paolo Longhi, il dott. Alberto Motta ed il dott. Antonio Percassi, Consiglieri; -----

c) sono presenti attualmente e con riserva di aggiornarne i dati nel corso della riunione al momento di ciascuna votazione, in proprio e per delega conservata agli atti della Società, n.ro 28 azionisti, che rappresentano n.ro 56.209.415 azioni pari al 91,06% del capitale, rispetto alle n.ro 61.726.847.= azioni da nominali Euro 3,00.= cadauna, costituenti l'intero capitale sociale. -----

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara quindi l'assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno di cui infra. ----

Per opportuna informativa, in considerazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione in data 23 ottobre 2010, il Presidente segnala che per l'odierna assemblea trovano applicazione le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n.ro 58/1998 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.ro 27/2010 (modifiche applicabili alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010). -----

Il Presidente prosegue dicendo: -----

"In relazione alla vigenti disposizioni - in particolare all'art. 85 ed all'allegato 3E, punto 1, lett. e) della delibera Consob n.ro 11971/1999 - e con riferimento alla corrispondenza pervenuta alla società, rammento che: -----

- in data 5 giugno 2010, Banco Popolare Società Cooperativa ("Banco Popolare") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (la "Fondazione" e, congiuntamente con Banco Popolare, le "Parti") hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo"), come integrato e/o modificato da una scrittura privata sottoscritta in data 5 luglio 2010, con cui le Parti hanno regolato il corrispettivo del trasferimento a favore del Banco Popolare di tutte le azioni della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno (la "Cassa") possedute dalla Fondazione (le "Azioni") rappresentanti il 20,39% del capitale sociale della Cassa stessa; -----

- l'Accordo è stato raggiunto a seguito dell'esercizio, in data 11 febbraio 2010, da parte della Fondazione dell'opzione "put" di vendita delle Azioni, prevista dalla scrittura privata stipulata in data 6 maggio 2005 tra la Fondazione e la allora Banca Popolare Italiana Soc. Coop. (oggi Banco Popolare), come successivamente modificata; -----

- l'Accordo prevede che, a fronte del trasferimento delle Azioni dalla Fondazione a Banco Popolare, quest'ultimo proceda al pagamento di parte del prezzo complessivo delle Azioni (pari ad Euro 312.726.406,00), mediante trasferimento alla Fondazione di complessive n.ro 7.136.711 azioni ordinarie di Credito Bergamasco

S.p.A. ("Creberg"), di cui: -----

(i) n.ro 6.166.512 azioni ordinarie (le "Prime Azioni Creberg"), rappresentative del 9,99% del capitale sociale di Creberg, sono state trasferite alla Fondazione il 5 luglio 2010, data di esecuzione dell'Accordo (la "Data di Esecuzione"); -----

(ii) n.ro 970.199 azioni ordinarie (le "Ulteriori Azioni Creberg" e, congiuntamente con le Prime Azioni Creberg, le "Azioni Creberg"), rappresentative dell'1,57% del capitale sociale di Creberg, sono state trasferite alla Fondazione il 21 settembre 2010, avendo ottenuto le autorizzazioni di legge; -----

- la Fondazione si è quindi impegnata a concedere al Banco Popolare: -----

i) alla Data di Esecuzione, come è stata effettivamente concessa, un'opzione di acquisto sulle Prime Azioni Creberg (l'"Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg") e sulle ulteriori azioni Creberg che la Fondazione dovesse acquisire a titolo gratuito o delle ulteriori azioni Creberg di cui la Fondazione dovesse divenire, comunque, titolare, ovvero di warrants di sottoscrizione ovvero di azioni o altri strumenti finanziari di entità giuridiche diverse dal Creberg per effetto di fusioni, scissioni o altre operazioni societarie diverse dalla sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento (le "Azioni Creberg Aggiuntive"); nonché -

ii) successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge in relazione al trasferimento delle Ulteriori Azioni Creberg, un'opzione di acquisto sulle Ulteriori Azioni Creberg e sulle Azioni Creberg Aggiuntive (l'"Opzione di Acquisto sulle Ulteriori Azioni Creberg" e, congiuntamente con l'Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg, le "Opzioni"); -----

- ai fini dell'art. 122, 5° comma, lett. b), del D.Lgs. n.ro 58/1998, è previsto che la Fondazione non potrà compiere qualsivoglia operazione o transazione (di seguito "Atto di Trasferimento"), il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità di un cespite o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo allo stesso, inclusi, in via meramente esemplificativa,

(i) qualsiasi forma di vendita - anche se in blocco con altri beni - e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito e qualsiasi operazione societaria, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà di azioni e/o della titolarità o della disponibilità del diritto di voto sulle azioni; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni, sulle: -----

i) Prime Azioni Creberg (il "Primo Impegno di Lock Up") e le Azioni Creberg Aggiuntive ai sensi dell'Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg; -----

ii) Ulteriori Azioni Creberg (il "Secondo Impegno di Lock Up" e, congiuntamente con il Primo Impegno di Lock Up, gli "Impegni di Lock Up"), e le Azioni Creberg Aggiuntive, ai sensi dell'Opzione di

Acquisto sulle Ulteriori Azioni Creberg: -----

- il Primo Impegno di Lock Up ha una durata massima sino alla scadenza del termine ultimo per l'esercizio dell'Opzione di Acquisto sulle Prime Azioni Creberg, ossia l'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo (31 gennaio 2012) decorrente dalla Data di Esecuzione; il Secondo Impegno di Lock Up avrà una durata massima sino al 31 gennaio 2012. -----

Con riferimento al preindicato accordo, informo che i soggetti interessati hanno proceduto alle prescritte comunicazioni nonché al deposito dei relativi patti presso il Registro delle Imprese di Bergamo nei termini stabiliti dalla disciplina vigente. -----

Da ultimo segnalo che, a seguito delle predette operazioni, la quota posseduta dal Banco Popolare nel Credito Bergamasco si attesta al 77,428% del capitale sociale per n.ro 47.794.128 azioni, mentre la partecipazione detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si attesta all'11,562% del capitale sociale di Creberg, rappresentata da n.ro 7.136.711 azioni. -----

Ricordo che l'art. 120 del D.Lgs. n.ro 58/1998 stabilisce che i soci con quote di partecipazione alla società in misura superiore al 2% del capitale sociale devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Consob; il medesimo adempimento è prescritto per il superamento delle soglie rilevanti indicate dall'art. 117 della delibera Consob n.ro 11971/1999. -----

L'art. 120 del D.Lgs. n.ro 58/1998 statuisce altresì che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. -----

Analogamente, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n.ro 385/1993 (così come modificati dal D.Lgs. n.ro 21 del 27 gennaio 2010), -----

- deve essere preventivamente autorizzata da Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; -----

- devono essere comunicate a Banca d'Italia - secondo presupposti, modalità e termini da questa stabiliti - le operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche; -----

parimenti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le predette autorizzazioni comunicazioni non siano state effettuate, in conformità all'art. 24 del D.Lgs. n.ro 385/1993 (così come modificato dal D.Lgs. n.ro 21 del 27 gennaio 2010). -----

Ai sensi della delibera Consob n.ro 11971/1999 (allegato 3E, punto 1, lett. c), informo l'assemblea che - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute in conformità ai preindicati disposti normativi e da altre informazioni a disposizione - partecipano alla società in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, i seguenti soci: -----

- Banco Popolare Soc. Coop. per n.ro 47.794.128 azioni, pari al

77,428% del capitale sociale; -----

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per n.ro 7.136.711 azioni, pari all'11,562% del capitale sociale. -----

Invito gli eventuali altri soci che siano nella condizione di dover effettuare la comunicazione prima richiamata a farlo presente. -----

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 120, 5° comma, e 14, 5° comma, del D.Lgs. n.ro 58/1998, nonché dell'art. 24 del D.Lgs. n.ro 385/1993, in caso di inosservanza, le deliberazioni dell'assemblea sono impugnabili a norma delle previsioni del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. --- Informo inoltre che i partecipanti al capitale sociale del Credito Bergamasco in misura superiore al 5% (Banco Popolare Soc. Coop. e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) risultano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro del Tesoro n.ro 144 del 18 marzo 1998 - in conformità, rispettivamente, al Par. 5.1.2 ed al Par. 5.1.1, Tit. II, Cap. I, Sez. II, delle vigenti "Istruzioni di vigilanza per le banche" - e vengono pertanto ammessi al voto ai sensi dell'art. 1, 6° comma, del predetto decreto ministeriale." -----

A titolo informativo, l'avv. Zonca precisa inoltre che - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute in conformità alle normative vigenti nonché da altre informazioni a disposizione - i primi dieci azionisti della banca sono: -----

Azionista	Totale azioni	Percentuale
* Banco Popolare Soc. Coop.	47.794.128	77,428% -
* Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	7.136.711	11,562% -
* Opera Diocesana San Narno	830.000	1,345% -
* F.G.H. Franco Gnutti Holding S.p.A.	713.250	1,156% -
* Privato	192.000	0,311% -
* Percassi Corporate S.r.l.	100.000	0,162% -
* ING Bank N.V. EM Prop Trading	95.928	0,155% -
* Eurizon Capital SGR S.p.A.	72.682	0,118% -
* Fondazione Comunitaria del Varesotto	69.014	0,112% -
* Banca Privata Edmond De Rothschild S.A.	67.465	0,109% -

Non pervenendo segnalazioni, il Presidente prosegue citando l'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria: -----

1. modifiche statutarie: -----

a) proposta di modifica degli artt. 7, 8, 9, 13, 17, 22, 24 e 31 dello statuto sociale; -----

b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri. -----

Il Presidente così prosegue: -----

"Ciò premesso, dovrei leggere la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti in discussione; inoltre il Presidente del Collegio Sindacale dovrebbe dare lettura della relazione del Collegio. -----

Peraltro, se siete d'accordo, al fine di accelerare i lavori dell'assemblea, e nella considerazione che: -----

- la relazione degli amministratori, il prospetto sinottico dello statuto sociale - con specifica indicazione delle motivazioni di

ciascuna modifica proposta - e la relazione del Collegio Sindacale sono rimasti depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. già a decorrere dal 3 dicembre scorso, e, dalla predetta data, tale documentazione risultava consultabile anche sul sito Internet del Credito Bergamasco; -----

- copia dei documenti in discorso è stata consegnata ai soci che ne hanno fatto richiesta nel periodo preassembleare; -----

- il fascicolo a stampa, riportante la predetta documentazione, è in possesso di tutti i soci intervenuti; -----

direi di omettere la lettura della relazione degli amministratori, del testo statutario e della relazione del Collegio Sindacale." -----

A questo punto - essendo allo stato presenti n.ro 28 azionisti, portatori in proprio e per delega di n.ro 56.209.415 azioni (pari al 91,06% del capitale sulle n.ro 61.726.847 azioni costituenti il capitale sociale) - per alzata di mano, all'unanimità, l'assemblea approva la proposta. -----

Dopo aver aperto la discussione sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea, nessun socio intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, sulla proposta formulata dal socio Gianfranco Caradonna di omettere la lettura - che ottiene il consenso unanime dell'assemblea (presenti in proprio e per delega, n.ro 28 azionisti, che rappresentano n.ro 56.209.415 azioni pari al 91,06% del capitale) - dà per letto il testo integrale degli articoli modificandi inseriti nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione, qui ritrascritto: -----

"L'assemblea degli azionisti del Credito Bergamasco -----

delibera

A) di modificare i vigenti artt. 7, 8, 9, 13, 17, 22, 24 e 31 dello statuto sociale secondo il seguente letterale tenore: -----

"**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia. ---
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. ---

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione: ----

a) ogniqualevolta il consiglio lo ritenga necessario; -----

b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno la quota di partecipazione determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta; -----

c) negli altri casi previsti dalla legge." -----

"**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge: -----

a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie; -----

b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni. -----

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro il

termine previsto dalla vigente normativa di legge e regolamentare, decorrente dalla pubblicazione sul sito internet della società dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato. -----

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare: -
- le condizioni che legittimano l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea; -----

- le modalità ed i termini entro cui la comunicazione per l'intervento in assemblea deve essere fatta pervenire alla società." -----

"Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare, può farsi rappresentare in assemblea: la delega deve essere fatta pervenire alla società, anche mediante notifica elettronica, mediante posta certificata con firma digitale, ovvero con le altre modalità ed entro i termini indicati nel sito internet della società e nell'avviso di convocazione. -----

La rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione." -----

"Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze. -----


Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili. -----

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza. -----

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare: -

- la quota minima di partecipazione richiesta, anche congiuntamente, per la presentazione delle liste, che devono essere sottoscritte dai soci presentatori; -----

- il momento rilevante ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste; -----



- le modalità ed i termini entro i quali le liste devono essere depositate presso la società; -----

- le modalità ed i termini entro i quali la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste deve essere fatta pervenire dall'intermediario incaricato alla società; --

- le modalità ed i termini entro i quali la società mette a disposizione del pubblico le liste. -----

La quota minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione. -----

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. -----

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati: -----

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; -----

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società; -----

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge; -----

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura. -----

Ogni socio può votare una sola lista. -----

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono. -----

All'elezione si procede come segue: -----

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno; -----

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti; -----

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di

maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza. -----

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa. -----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. -----

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti. Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista. -----

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge." -----

"Art. 17 - All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari. -----

In conformità alle politiche di remunerazione di cui al comma che precede, ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive

può essere attribuito, inoltre, un ulteriore compenso collegato ai risultati conseguiti dalla società." -----

"Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili. -----

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. -----

In particolare, il collegio sindacale vigila: -----

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto; -----

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; -----

- sull'adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; -----

- sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; -----

- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; -----

- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali; -----

- su ogni altro atto o fatto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile. -----

Il collegio sindacale accerta, inoltre, l'efficacia, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda. -----

Il collegio sindacale vigila sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti d'interesse e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. -----

Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria. -----

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il collegio sindacale segnala al consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. -----

Il collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni. -----

Il collegio sindacale effettua all'assemblea proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. -----

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il collegio dei sindaci può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, nonché sull'andamento generale dell'attività sociale. -----

I sindaci riferiscono, in occasione della approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza. -----

I sindaci assistono alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito). -----

Il collegio sindacale riferisce dell'attività svolta, fornisce dati e notizie sulla società e presta la propria collaborazione al consiglio di sorveglianza della Capogruppo per consentire allo stesso di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività del Gruppo di sua competenza. -----

Al collegio sindacale sono attribuite le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In particolare vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale. -----


Spettano altresì al collegio sindacale tutte le attribuzioni allo stesso assegnate dalla normativa, primaria e secondaria, tempo per tempo vigente. -----

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo." -----

"Art. 24 - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente. -----

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi. -----

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in



ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

Per la presentazione delle liste si applica l'art. 13, comma 4, del presente statuto. -----

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste. -----

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositate: -----

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; -
- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; ---
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. -----

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà. -----

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. -----

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio. -----

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II). -----

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorché soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti." -----

"Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito: -----

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti; -----

94% agli azionisti." -----

B) di dare mandato al Presidente ed ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente fra loro, a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della delibera, autorizzandoli in particolare ad apportare al testo approvato le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione della deliberazione stessa." -----

Dopo aver ricordato ai soci che, ai sensi dell'art. 2368, secondo comma, del codice civile, l'assemblea straordinaria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, rilevata la presenza di n.ro 28 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n.ro 56.209.415 azioni, pari al 91,06% del capitale, il Presidente pone in votazione il suddetto ordine del giorno presentato dal Consiglio. -----

L'assemblea - per alzata di mano, con voto palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con il voto favorevole di n.ro 27 soci portatori in proprio e per delega di n.ro 56.208.699 azioni sulle n.ro 61.726.847 azioni costituenti l'intero capitale (91,06%), con la sola astensione del socio "1199 Healthcare Employees Pension", portatore di n.ro 716 azioni e presente tramite delegato - delibera di approvare la predetta proposta. -----

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 9,55. -----

Ai sensi e per gli effetti dell'allegato 3E della delibera Consob n.ro 11971 del 14 maggio 1999, si allega sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale, "l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega", nonché "i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute." -----

Agli effetti di cui all'art. 2436 del codice civile, si conferma che il testo integrale aggiornato dello Statuto sociale è quello allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale. -----

Il Comparente dichiara di avere già preso conoscenza degli allegati "A" e "B" e pertanto dispensa me Notaio dalla lettura dei medesimi. -----


Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho data lettura al Comparente che approvandolo pienamente con me

Notaio lo sottoscrive alle ore dieci. _____


Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano
consta di numero otto fogli per ventotto facciate intere e quanto
alla ventinovesima scritta sin qui. _____

F.to: Cesare Zonca _____

F.to: Alessandra Ghiroldi (impronta del sigillo) _____



SPAZIO IN BIANCO ANNULLATO



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 DICEMBRE 2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE - PARTE STRAORDINARIA

Lista dei soci presenti, in proprio o per delega

	Nominativo	Quantità di azioni			Rappresentante/Delegato
		In proprio	In proprio, rappresentato da	Per delega	
1	ALBERTI LUIGI	50			
2	BACIS ANNUNZIO	120			
3	BANCO POPOLARE Società Cooperativa		47.794.128		CERRATO STEFANO
4	CALEGARI ITALO	300			
5	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	4			
6	COLOMBELLI ANNAMARIA	4.008			
7	CRIPPA GUIDO	47.658			
8	DELLA VOLTA DARIO	800			
9	FGH - FRANCO GNUTTI HOLDING S.p.A.			711.100	ALBERTI LUIGI
10	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA		7.136.711		CERRATO STEFANO
11	FORD MOTOR CO. DEFINED BENEFIT		1.419		MONTANARELLA BRUNO
12	GA FUND L		1.838		MONTANARELLA BRUNO
13	GHIROLDI ALESSANDRA	25			
14	GNUTTI ALESSANDRA			6.125	ALBERTI LUIGI
15	GNUTTI GIACOMO	1.154			
16	GNUTTI MAGDA			14.177	ALBERTI LUIGI
17	GNUTTI MARINA			6.640	ALBERTI LUIGI
18	LOPEZ SPAJANI ARTURO	3.100			
19	MAUGERI ALDO	2			
20	MENINI FRANCO	2.900			
21	MORO PAOLO	2			
22	OBERTI CARMEN			250	LOPEZ SPAJANI ARTURO
23	PERCASSI CORPORATE S.r.l.			100.000	MAUGERI ALDO
24	PIAZZOLI ANGELO PIETRO	700			
25	RADICI CASA S.r.l.		37.491		COLOMBELLI ANNAMARIA
26	RATTI MARIO	14			
27	RETTAGLIATA ESMERALDA			4.762	ALBERTI LUIGI
28	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED		12.238		MONTANARELLA BRUNO
29	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD		5.639		MONTANARELLA BRUNO
30	SIAC IMMOBILIARE S.p.A.			14.488	MAUGERI ALDO
31	SMALG S.p.A.			55.000	MAUGERI ALDO
32	SPAJANI LIDIA	191.000			
33	TERZI GIACOMO	1			
34	TOGNI MARIO	100			
35	VECCO GARDA CLAUDIO LIVIO	95			
36	VILLA MARIA VITTORIA			20.160	MAUGERI ALDO
37	ZONCA CESARE	34.500			
38	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION		716		MONTANARELLA BRUNO
	TOTALI	286.533	54.990.180	932.702	

L'elenco di cui sopra (n.ro 38 soci per 56.209.415 azioni, pari al 91,06% del capitale sociale costituito da 61.726.847 azioni da nominali 3 euro) comprende tutti i soci che hanno partecipato dall'inizio alla fine o solo parzialmente all'assemblea. Dal verbale dell'assemblea risulta il numero dei soci presenti ed il numero delle azioni rappresentate al momento delle votazioni. Inoltre, dagli elenchi nominativi (allegato 1) risultano i soci che sono entrati e/o usciti prima di ciascuna votazione e/o i soci che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti durante ciascuna votazione.

Numero totale azioni sociali 61.726.847

Totale azioni rappresentate 56.209.415

di cui:

in proprio 286.533

in proprio, rappresentato da 54.990.180

per delega 932.702

ALLEGATO 1)

ELENCO DEI SOCI CHE SI SONO ASTENUTI SUL PUNTO 1) POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

	Nominativo	Quantità di azioni			Rappresentante/Delegato
		In proprio	In proprio, rappresentato da	Per delega	
1	1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION		716		MONTANARELLA BRUNO
	TOTALI	0	716	0	

F.to: Cesare Zonca

F.to: Alessandra Ghiroldi (impronta del sigillo)

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è **CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni**.

Art. 2 - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Art. 6 - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione: -----

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario; -----
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno la quota di partecipazione determinata ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta; -----
- c) negli altri casi previsti dalla legge. -----

Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge: -----

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie; -----
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni. -----

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro il termine previsto dalla vigente normativa di legge e regolamentare, decorrente dalla pubblicazione sul sito internet della società dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato. -----

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare: --

- le condizioni che legittimano l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea; -----
- le modalità ed i termini entro cui la comunicazione per l'intervento in assemblea deve essere fatta pervenire alla società. -----

Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare, può farsi rappresentare in assemblea: la delega deve essere fatta pervenire alla società, anche tramite notifica elettronica, mediante posta certificata con firma digitale, ovvero con le altre modalità ed entro i termini indicati nel sito internet della società e nell'avviso di convocazione. -----

La rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione. -----

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente. -----

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario. -----

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti. -----

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto. -----

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa. -----

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione. -----

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso. -----

----- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze. -----

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili. -----

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza. -----

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare: --

- la quota minima di partecipazione richiesta, anche congiuntamente, per la presentazione delle liste, che devono essere sottoscritte dai soci presentatori; -----

- il momento rilevante ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste; -----

- le modalità ed i termini entro i quali le liste devono essere depositate presso la società; -----

- le modalità ed i termini entro i quali la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste deve essere fatta pervenire dall'intermediario incaricato alla società; -----

- le modalità ed i termini entro i quali la società mette a disposizione del pubblico le liste. -----

La quota minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione. -----

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. -----

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati: -----

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; -----

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società; -----

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge; -----

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura. -----

Ogni socio può votare una sola lista. -----

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono. -----

All'elezione si procede come segue: -----

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno; -----

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti; -----

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza. -----

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno

tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa. -----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. -----

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti. -----

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista. -----

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge. -----


Art. 14 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti. -----

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca. -----

Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea. -----

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di: -----

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti; -----
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili; -----
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità al-



la normativa vigente; -----

- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni e determinandone gli emolumenti in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 17; -----

- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione; -----

- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili; -----

- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze; -----

- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari; -----

- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna; -----

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari; -----

- dispensare, caso per caso, i denuncianti lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della le-

gittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati. -----

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti: -----

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; -----
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; -----
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; -----
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. -----

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale. -----


Art. 16 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri, il presidente e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni. -----

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente. -----

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva. -----

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società. -----

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al con-



siglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega: -----

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; -----
- la nomina del direttore generale; -----
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo; -----
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; ---
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; --
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità. -----

Art. 17 - All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

L'assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani di retribuzione incentivante basati su strumenti finanziari. -- In conformità alle politiche di remunerazione di cui al comma che precede, ai componenti del consiglio aventi funzioni esecutive può essere attribuito, inoltre, un ulteriore compenso collegato ai risultati conseguiti dalla società. -----

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge. -----

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. -

Art. 19 - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. -----

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente. -----

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario. -----

Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci: -----

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali; -----

- presiede le riunioni del consiglio, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato - o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata - ovvero dai consiglieri di amministrazione; -----

- in caso d'urgenza può assumere, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, eventuali provvedimenti nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza. -----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica. -----

Art. 21 - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto. -----

Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti. -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili. -----

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. -----

In particolare, il collegio sindacale vigila: -----

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto; -----

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----


- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; -----

- sull'adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; -----

- sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; -----

- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; -----

- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi,



con particolare riguardo ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali; -----

- su ogni altro atto o fatto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile. -----

Il collegio sindacale accerta, inoltre, l'efficacia, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda -----

Il collegio sindacale vigila sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti d'interesse e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. -----

Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria. -----

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il collegio sindacale segnala al consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. -----

Il collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni. -----

Il collegio sindacale effettua all'assemblea proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. -----

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. -----

Il collegio dei sindaci può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, nonché sull'andamento generale dell'attività sociale. -----

I sindaci riferiscono, in occasione della approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza. -----

I sindaci assistono alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito). -----

Il collegio sindacale riferisce dell'attività svolta, fornisce dati e notizie sulla società e presta la propria collaborazione al consiglio di

2
sorveglianza della Capogruppo per consentire allo stesso di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività del Gruppo di sua competenza. -----

Al collegio sindacale sono attribuite le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In particolare vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale. -----

Spettano altresì al collegio sindacale tutte le attribuzioni allo stesso assegnate dalla normativa, primaria e secondaria, tempo per tempo vigente. -----

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. -----

Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che: -----

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti; -----
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge; -----
- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti. -----


Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: -----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero -----

b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero -----

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998. -----

Art. 24 - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché



dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente. -----

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi. ---

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

Per la presentazione delle liste si applica l'art. 13, comma 4, del presente statuto. -----

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste. -----

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositate: -----

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; -----

b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; -----

c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. -----

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma pre-

cedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà. -----

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----


In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. -----

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio. -----

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. -----

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II). -----



Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorché soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti. -----

Art. 25 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio. -----

----- DIREZIONE -----

Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione. -----

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi. -----

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato. -----

Art. 27 - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato. -----

Art. 28 - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo. -----

Art. 29 - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni. -----

----- TITOLO IV -----

----- BILANCIO UTILI E PERDITE -----

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito: -----

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costitu-

zione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti; -----

94% agli azionisti. -----

Art. 32 - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **SCIoglimento DELLA SOCIETÀ** -----

Art. 33 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge. -----

F.to: Cesare Zonca -----

F.to: Alessandra Ghiroldi (impronta del sigillo) -----

Copia conforme all'originale nei miei atti munito delle prescritte firme, che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bergamo, li 30 dicembre 2010.-

